



Luigi Renna

PER GRAZIA DI DIO E DESIGNAZIONE DELLA SEDE APOSTOLICA
ARCIVESCOVO DI CATANIA

Il *Servizio per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili* svolge l'importante compito diocesano di sensibilizzare e formare tutti i fedeli, soprattutto gli operatori pastorali e gli educatori in ambito ecclesiale, nel tutelare i minori e le persone vulnerabili da possibili deprecabili abusi, accogliendo eventuali segnalazioni e accompagnando e sostenendo le vittime e i loro familiari.

Visto il Decreto del 30 novembre 2020, Reg. N. 486 Fol. 62, con cui il mio stimato Predecessore, S.E.R. Mons. Salvatore Gristina, ha istituito il suddetto Servizio nell'Arcidiocesi di Catania, approvandone il Regolamento;

vista la Lettera Apostolica *Vos estis* emanata da Papa Francesco il 25 marzo 2023;

considerando l'opportunità pertanto di un aggiornamento del suddetto Regolamento;

APPROVO
IL NUOVO REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO PER LA TUTELA DEI MINORI
E DELLE PERSONE VULNERABILI

Dato a Catania, dal Palazzo Arcivescovile, il 7 aprile 2025, *quarto di episcopato*.

Il Cancelliere Arcivescovile
don Roberto Intorbato



+ *Luigi Renna*
✠ Luigi Renna

ARCIDIOCESI DI CATANIA
SERVIZIO DIOCESANO PER LA TUTELA DEI MINORI
E DELLE PERSONE VULNERABILI

REGOLAMENTO

Art. 1
(Istituzione)

- §1. Il Servizio Diocesano per la Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili (SDTM) è costituito come struttura stabile di servizio ecclesiale nell’Arcidiocesi di Catania in ossequio alla Lettera Apostolica *Vos estis* di Papa Francesco, del 25 marzo 2023, ai sensi dell’art. 11 delle Linee Guida per la Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili, approvate dalla 73^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (20-23 maggio 2019) e pubblicate il 24 giugno 2019, e in conformità alle Indicazioni alle Diocesi del Servizio Nazionale (SNTM) e del Servizio Regionale per la tutela dei minori (SRTM).
- §2. Il Servizio ha sede in Catania, Via Raciti n. 2.
- §3. È resa pubblica l’ubicazione, i contatti telefonici e la posta elettronica del SDTM.

Art. 2
(Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento, circa la definizione di *minore*, di *persona vulnerabile*, di *vittima*, di *abuso*, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella Lettera Apostolica e nelle Linee Guida di cui all’art. 1 §1.

Art. 3
(Finalità)

- §1. Il SDTM promuove la tutela dei minori e delle persone adulte vulnerabili all’interno dell’Arcidiocesi di Catania, offrendo la propria collaborazione sul campo a tutte le realtà ecclesiali ivi presenti, attraverso competenze e professionalità educative, mediche, psicologiche, canonistiche, giuridiche, pastorali e di comunicazione.
- §2. Il SDTM opera in sinergia con gli Uffici di Curia e i Servizi Pastorali dell’Arcidiocesi, mantenendo viva e costante la comunicazione con tutte le realtà ecclesiali.

Art. 4
(Compiti)

Il SDTM ha il compito, in sintonia con il SNTM e con il SRTM di:

- a) monitorare e documentare le iniziative di prevenzione e formazione, nonché le modalità di attuazione a livello diocesano delle Linee Guida nazionali;
- b) stimolare, promuovere e coordinare l’informazione e la formazione degli operatori pastorali nelle tematiche della tutela dei minori e delle persone vulnerabili e della prevenzione degli abusi;



c) se richiesto accogliere e trattare secondo i protocolli stabiliti dal SNTM e dal SRTM le segnalazioni canoniche di abusi compiuti da chierici o da chi ha una responsabilità definita giuridicamente all'interno di enti ecclesiali.

Art. 5
(*Membri*)

- §1. Il SDTM è composto da Operatori Pastoralis e da esperti nel campo della protezione dei minori e degli adulti vulnerabili.
- §2. Membro di diritto è il Direttore dell'Ufficio di Curia per le Comunicazioni sociali.
- §3. Tutti gli altri membri sono nominati dall'Arcivescovo per un quinquennio, rinnovabile consecutivamente una sola volta.
- §4. Tutti i membri del SDTM, qualsiasi sia il loro incarico specifico, prestano il proprio servizio a titolo gratuito, salva la richiesta del rimborso di eventuali spese vive che, documentata, andrà presentata al Responsabile del SDTM il quale potrà girarla all'Economo diocesano.

Art. 6
(*Struttura*)

La Struttura del SDTM è così composta:

- Responsabile del SDTM;
- Responsabile del *Servizio Comunicazioni*;
- Responsabile dello *Sportello Ascolto*;
- Gruppo di lavoro.

Art. 7
(*Responsabile del SDTM*)

- §1. Il Responsabile del SDTM è colui che lo presiede, dirige e rappresenta. È *ex officio* Referente Diocesano per il Servizio di Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili.
- §2. Egli ha il compito di:
- a) coordinare, in collaborazione con la Curia Arcivescovile, le attività del SDTM, anche facendo riferimento ai Superiori religiosi, ai Servizi diocesani, al SNTM e al SRTM;
 - b) curare i rapporti con le Istituzioni civili impegnate nella tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

Art. 8
(*Responsabile del Servizio Comunicazioni*)

- §1. Il Responsabile della Comunicazione coincide con il Direttore dell'Ufficio per le Comunicazioni sociali della Curia.
- §2. È il portavoce ufficiale del SDTM e ha il compito di:
- a) curare l'informazione sulle attività svolte e sulle iniziative adottate o da adottare;
 - b) assicurare un rapporto diretto e adeguato con i mezzi di comunicazione sociale sulle tematiche relative agli abusi sessuali in campo ecclesiale;
 - c) dirigere il sito e o la pagina dedicata al SDTM, di cui è diretto responsabile, sul sito dell'Arcidiocesi, provvedendo al dovuto aggiornamento.



Art. 9

(*Responsabile dello Sportello di Ascolto*)

§1. È nominato tra i fedeli laici che possiedono competenze canonistiche, giuridiche o psicologiche.

§2. Ha il compito di:

- a) accogliere e rispondere di fronte alle richieste di informazioni, indicazioni pratiche, protocolli procedurali e tutto ciò che di altro è necessario ai fini del buon compimento della segnalazione canonica di un eventuale abuso (compiuto da chierici o da chi ha una responsabilità all'interno di enti ecclesiali) e dell'*iter* che dovrà seguire la medesima;
- b) accoglie, ascolta e verbalizza eventuali segnalazioni di suddetti abusi, operando secondo i protocolli indicati dal SNTM e dal SRTM, in sinergia con il Gruppo di Lavoro.

Art. 10

(*Gruppo di Lavoro*)

Il gruppo di Lavoro è formato — oltre che dai rispettivi Responsabili del SDTM, del *Servizio Comunicazioni* e dello *Sportello Ascolto* — da altri Operatori Pastoralis ed esperti con competenze educative, mediche, psicologiche, canonistiche, giuridiche nel campo della protezione dei minori e degli adulti vulnerabili.

Catania, 7 aprile 2025

